

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza

Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al “Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” - art. 2 della legge regionale n. 14 del 2015 e successive modifiche e integrazioni.

Art.1

(Finalità)

Con il presente Avviso pubblico, in attuazione della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 e della deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2023, n. 878 la Regione Lazio promuove la concessione di contributi tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura e/o di estorsione nell'economia legale e il sostegno ai soggetti che a causa delle difficoltà di accesso al credito siano potenziali vittime del reato di usura.

Art.2

(Ambito territoriale)

Gli interventi e le misure di cui al presente Avviso devono essere stati realizzati nell'ambito del territorio della Regione Lazio.

Art. 3

(Soggetti destinatari dei contributi)

Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli e purché iscritti nell'Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura costituito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 14/2015 e della determinazione dirigenziale n. G07926/2016 e successive modifiche e integrazioni:

- a) le Fondazioni e le Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 108/96 e successive modifiche;
- b) le Associazioni e le Fondazioni antiracket e antiusura, di cui al D.M. 24 ottobre 2007, n. 220, come da ultimo modificato dal D.M. 30 novembre 2015, n. 223;

I suddetti Enti devono risultare:

1. iscritti nell'elenco prefettizio ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220, come da ultimo modificato dal D.M. 30 novembre 2015, n. 223 a far data da giugno 2023;
2. iscritti nell'Elenco Regionale dei Confidi delle Associazioni e delle Fondazioni Antiusura ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale n.14/2015 e della determinazione dirigenziale n. G07926/2016 e successive modifiche ed integrazioni fino alla data del provvedimento di assegnazione del contributo determinato dal presente Avviso.

Art. 4

(Beneficiari delle misure/interventi finanziabili)

Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente Avviso, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale e secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli,

i soggetti di seguito riportati, vittime del reato di usura e/o di estorsione e potenziali vittime degli stessi reati:

- a) persone fisiche;
- b) piccole e medie imprese, incluse le microimprese, come definite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, ad eccezione di quelle che praticano il gioco d'azzardo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 e successive modifiche.

Art. 5
(Risorse finanziarie disponibili)

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2023, n. 878, lo stanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi/misure di cui al presente Avviso, pari a euro 1.150.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023, è ripartito tra le misure e gli interventi di cui alla legge regionale n.14/2015 come indicato nello schema seguente:

INTERVENTI	Annualità 2023
Contributi per la costituzione di parte civile per le vittime di usura o di estorsione (di cui all'articolo 4 della l.r. n. 14/2015)	€ 30.000,00
Sostegno psicologico (di cui all'articolo 8 della l.r. n. 14/2015)	€ 50.000,00
Assistenza e tutela alle vittime dell'usura (di cui all'articolo 9 della l.r. 14/2015)	€ 670.000,00
Contributi agli enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi (di cui all'articolo 10 della l.r. n. 14/2015)	€ 400.000,00
TOTALE	€ 1.150.000,00

Art. 6
(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

1. Gli Enti di cui all'articolo 3 interessati alla concessione dei contributi regionali per le misure/interventi di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11, devono presentare apposita istanza utilizzando **esclusivamente** lo schema tipo di cui all'**Allegato A** al presente Avviso e la modulistica a esso allegato.
2. All'istanza, resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche, completa della documentazione richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà essere acclusa copia del documento di identità del medesimo in corso di validità e allegata informativa della privacy di cui all'allegato b.
3. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente con una delle seguenti modalità**:
 - a) **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno** al seguente indirizzo: Regione Lazio, Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza, Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all'Usura, Via Francesco Vecchia, 23 – 03100 Frosinone;

- b) **mediante consegna a mano** all'Ufficio corrispondenza "spedizione/accettazione" della Regione Lazio, sito in Via Francesco Veccia, 23 – 03100 Frosinone, durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle 17:15 e il venerdì dalle 8:00 alle 14:15);
- c) **mediante posta elettronica certificata** al seguente indirizzo lottausura@pec.regione.lazio.it. Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato PDF e qualora si rendesse necessario effettuare una compressione dei dati l'unico programma da utilizzare dovrà essere Winrar.
4. Qualora la data di scadenza per la presentazione delle istanze dovesse coincidere con il sabato o altra giornata festiva, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.
 5. Sulla busta contenente l'istanza e la documentazione richiesta deve essere apposta la seguente dicitura: "Avviso Pubblico l.r. 14/2015 annualità 2023".
 6. L'istanza deve pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR Lazio.
 7. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede esclusivamente il timbro del servizio di accettazione della Regione Lazio.

La Regione Lazio non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Art. 7

(Articolazione degli interventi e clausola valutativa)

La Regione Lazio, attraverso gli interventi di cui alla legge regionale n.14/2015 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 878/2023, intende:

- far emergere il fenomeno dell'usura e dell'estorsione in tutta la sua entità e favorirne la denuncia;
- contrastare l'illegalità;
- raggiungere il maggior numero di utenti.

Le relazioni di cui agli allegati modelli 1, 2 e 3 dovranno descrivere la strategia complessiva, i destinatari coinvolti, la tipologia e le modalità di realizzazione delle azioni realizzate, la tipologia degli utenti assistiti, le maggiori problematiche emerse e i risultati raggiunti.

Tutte le voci di spesa richieste dovranno essere debitamente rendicontate secondo criteri e modalità stabiliti negli articoli successivi.

Al fine di migliorare la qualità del servizio reso agli utenti e l'erogazione dei servizi di assistenza e tutela dei sovraindebitati e delle vittime di usura e di estorsione, ai sensi della legge regionale n. 14/2015 e della deliberazione della Giunta regionale n. 878/2023, si precisa che l'obiettivo principale è quello di accompagnare e sostenere i predetti soggetti nel percorso che va dalla denuncia all'iter processuale, fino alla completa riabilitazione socioeconomica attraverso le attività di seguito descritte:

a) per le sole Associazioni/Fondazioni:

- a.1. per utente si intende il soggetto sovraindebitato (potenziale vittima di usura) e la vittima di usura e/o di estorsione che si rivolge all'Associazione/Fondazione e che, una volta preso in carico, si avvale di assistenza/consulenza;
- a.2. per sovraindebitamento si intende "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (art. 6, comma 2, lettera a), della legge 27 gennaio 2012, n. 3);

- a.3. la presa in carico consiste in percorsi personalizzati per singolo utente/assistito (nel caso se ne ravvisi la necessità, esteso anche al suo nucleo familiare), che non dovrà limitarsi solo all'accoglienza telefonica e personale o all'orientamento e informazione o al primo ascolto. L'ascolto/accoglienza/orientamento/informazione dell'utente a cui non segue l'effettiva presa in carico, pur essendo in linea con le attività previste dalla legge regionale n. 14/2015, non è rimborsabile ai fini del presente Avviso;
- a.4. l'assistenza e la consulenza devono essere sempre rivolte all'utenza ed esplicitarsi, secondo le peculiarità del caso trattato, attraverso:
- consulenza/assistenza legale;
 - consulenza/assistenza tecnico contabile, d'impresa, gestionale, etc.; - consulenza/assistenza psicologica;
- a.5. per professionista/consulente (artt. 8 e 9 legge regionale n.14/2015) si intende una figura professionale iscritta in specifici albi che abbia titoli accademici coerenti con le materie trattate dalla legge regionale n.14/2015;
- a.6. l'azione di assistenza, tutela e sostegno psicologico relativa a singola prestazione professionale, prevista dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n.14/2015, deve esplicitarsi attraverso l'erogazione di servizi gratuiti a favore di soggetti privati e operatori economici, vittime o potenziali vittime dei reati di usura e/o estorsione.
L'obiettivo principale è quello di accompagnare e sostenere i predetti soggetti, se necessario, nel percorso che va dalla denuncia all'iter processuale, fino alla completa riabilitazione socioeconomica.
L'assistenza/consulenza può essere erogata e può proseguire per più annualità solo in presenza di una situazione di gravità manifesta, debitamente relazionata, delle problematiche dell'utente stesso (precisando le attività svolte e i risultati ottenuti negli anni precedenti e quelle relative all'anno 2022 oggetto di valutazione del presente Avviso).
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.878/2023 non sarà riconosciuto alcun contributo per le spese relative alla fase preliminare della presa in carico (accoglienza e ascolto) dell'utente, anche se svolta in equipe, che non determini l'effettiva presa in carico del medesimo, non generando pertanto alcuna assistenza. Si precisa che in fase di rendicontazione saranno considerate ammissibili solo le voci riferite alla effettiva “presa in carico” dell'utente, ossia alla prestazione professionale fornita e adeguatamente relazionata
(la relazione, se richiesto dalla struttura regionale competente, dovrà essere supportata da adeguata documentazione probatoria);
- a.7. per tutor si intende un consulente o un collaboratore che abbia attitudine alla gestione dei rapporti interpersonali e che, anche in collaborazione con i professionisti/coordinatori sostenga in maniera continuativa gli utenti durante il percorso individualizzato, accompagnandoli e monitorando costantemente ogni fase fino alla riabilitazione, implementando informazioni, pareri o soluzioni attraverso la propria esperienza, conoscenza e capacità. Per questa figura viene riconosciuto un contributo massimo di euro 5.000,00 una tantum
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- costante aggiornamento sull'iter dei processi amministrativi e penali avviati;
 - tutoraggio nella fase di re-start up con particolare attenzione alla dinamica finanziaria;
 - formazione ad un uso consapevole del denaro attraverso, per esempio, la compilazione di bilanci familiari, la verifica periodica delle spese, ecc.
- a.8. Per l'esperto che assiste le vittime di usura e/o di estorsione è riconosciuto un importo massimo

di euro 4.000,00 una tantum.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.878/2023 sarà ritenuta ammissibile la voce di spesa riferita a un solo **coordinatore** per un importo massimo di € 6.000,00. Per spese di gestione si intendono quelle relative a:

- canone di locazione di un'unica sede operativa o legale già censita;
- utenze per un'unica fornitura (gas/luce/telefono/connessione internet);
- costi relativi all'informazione (volantini, gadget, spese di gestione, siti web o social) sulle attività poste in essere dall'ente, debitamente comunicate e autorizzate;
- materiale di consumo per un massimo di € 300,00;
- emolumenti corrisposti a collaboratori esterni per attività di carattere gestionale, svolta esclusivamente in favore dell'Ente, fino all'importo massimo complessivo, per tutti i collaboratori esterni, pari a € 750,00;
- personale dipendente; - formazione e informazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 19 (Clausola valutativa) della legge regionale n. 14/2015 ogni Ente destinatario degli interventi di cui al presente Avviso dovrà, **pena l'esclusione dai benefici, presentare apposita relazione ai fini del monitoraggio annuale secondo il Modello A1**. La relazione dettagliata dovrà esplicitare la proposta progettuale offerta dall'Ente, descriverne la strategia complessiva, il numero dei destinatari coinvolti (distinti tra sovraindebitati, vittime di usura e vittime di estorsione, garanzie prestate), la tipologia e le modalità di realizzazione delle azioni previste.

Art. 8

(Contributi per la costituzione di parte civile per le vittime di usura o di estorsione - art. 4 l.r. 14/2015)

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.14/2015 sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento complessivo previsto nell'art. 5 pari a euro 30.000,00, agli Enti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del presente Avviso che svolgano attività di assistenza e contrasto al fenomeno dell'usura e dell'estorsione e che avanzino istanza per l'ottenimento di un contributo per la copertura di spese legali affrontate in giudizio per la costituzione di parte civile nell'ultimo triennio contro estorsori ed usurai nei diversi gradi di giudizio affiancando i propri assistiti. Le modalità e i limiti di concessione del contributo sono regolati dai successivi commi.
2. La domanda potrà essere presentata dai soggetti di cui al comma 1 utilizzando il **Modello A1** e dovrà contenere:
 - l'indicazione dell'evento estorsivo o di usura del soggetto passivo;
 - la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche che il processo riguardi un proprio assistito, ai sensi della legge regionale n. 14/2015 e l'attestazione che lo stesso abbia la residenza o operi nel territorio della Regione Lazio.
3. Oggetto del contributo è il riconoscimento di un importo forfettario di € 500,00 per ogni grado di giudizio per le spese legali, debitamente documentate, sostenute nell'anno 2022 dai soggetti di cui al comma 1, per le spese relative ai diritti e gli onorari spettanti al legale e per l'attività relativa al giudizio della costituzione di parte civile. Tale importo è concesso, nel rispetto dell'ordine cronologico, fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio. Al momento della sentenza di ciascun grado verrà corrisposto il contributo e comunque l'importo non potrà superare complessivamente € 1.500,00 nei tre gradi di giudizio.
4. Il contributo è destinato altresì a coprire, tutte o in parte, le spese di giudizio.

In ogni caso il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi dallo Stato o dalla Regione Lazio per le stesse finalità. In sede di liquidazione e pagamento del contributo il richiedente dovrà

produrre idonea attestazione di non aver presentato domanda o ricevuto contributi per le stesse finalità, dallo Stato o dalla Regione.

Art. 9

(Interventi di sostegno psicologico - art. 8 l.r. 14/2015)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n.14/2015, sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento complessivo previsto nell'articolo 5 pari a euro 50.000,00, agli Enti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), che svolgano attività di assistenza e sostegno psicologico in favore di vittime e potenziali vittime del reato di usura e/o di estorsione avvalendosi di esperti iscritti all'Albo che abbiano maturato esperienza e competenze nella trattazione di soggetti che soffrono della sindrome dell'ingiusto debito o della sindrome post traumatica da stress inerente il reato di usura e di estorsione (così come previsto dall'art. 8, comma 1, legge regionale n.14/2015).
2. L'intervento deve prevedere l'erogazione di servizi realmente resi a favore di soggetti privati ed operatori economici, vittime o potenziali vittime dei reati di estorsione e di usura.
L'azione deve consistere nella reale presa in carico del soggetto, ossia l'azione atta a infondere fiducia e a trasmettere affidabilità alla persona che presenta la richiesta di aiuto. Questa fase condurrà a una prima valutazione della problematica e delle difficoltà di ordine economico e sociale dell'utente, che tenga conto anche del contesto familiare. Ogni specifico passaggio dovrà essere relazionato adeguatamente.
L'assistenza può essere erogata ed estendersi anche a più annualità ma solo in presenza di una situazione di gravità manifesta e debitamente relazionata delle problematiche che hanno indotto il proseguimento dell'assistenza.
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 878/2023 il costo relativo all'assistenza psicologica per la singola prestazione professionale a favore di un singolo assistito dovrà essere supportato, se richiesto dalla struttura regionale competente, da idonea documentazione (atti/procedimenti etc.).
3. I contributi riguardano le spese sostenute per la sola presa in carico o comunque per le attività espletate nel corso dell'annualità 2022 per il pagamento di parcelle/fatture/ricevute a consulenti esterni, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 12, comma 1, lettere a), b) e d).
4. Per accedere ai contributi del presente articolo, all'istanza dovrà essere allegata la relazione sugli interventi di sostegno psicologico complessivamente realizzati nell'anno 2022, redatta secondo il **Modello 1**, allegato al presente Avviso, con acclusa:
 - a) per ciascun consulente/professionista:
 - lettera di incarico/contratto sottoscritto dalle parti con l'indicazione, in particolare, dell'oggetto, del corrispettivo previsto e della durata della prestazione;
 - *curriculum vitae* aggiornato debitamente compilato, datato e sottoscritto dal quale si evinca, in particolare, l'esperienza in materia così come previsto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n.14/2015;
 - relazione dettagliata (compilata secondo il **Modello 1.1**, sottoscritta dal consulente/professionista, che contenga gli elementi di cui al comma 2) dell'attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando per ciascun assistito: le generalità, lo stato di sovraindebitato vittima di usura/ vittima di estorsione (per i soli soggetti sovraindebitati precisare il reddito dell'utente, l'entità debitoria e motivare l'incapacità a fronteggiare i debiti così come specificato dall'art. 7, lettera a), punti 2 e 4) del presente Avviso le problematiche affrontate, il numero e la tipologia degli
 - interventi e i risultati raggiunti, in modo che risultino chiare le differenti problematiche affrontate a favore di ogni singolo assistito al fine di rendere comprensibile l'apporto di ogni professionista/consulente e l'ammissibilità della spesa richiesta;

- fatture/parcelle/ricevute emesse, riferite nominalmente a ciascun assistito, con relative quietanze di pagamento ai sensi del successivo articolo 12, ovvero parcelle/fatture/ricevute non ancora quietanzate nel caso previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
 - quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni singola risorsa coinvolta;
- b) scheda riassuntiva contenente gli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il **Modello 1.2**);
- c) Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.878/2023 non sarà riconosciuto alcun contributo per le spese relative alla fase preliminare della presa in carico (accoglienza e ascolto) dell'utente, anche se svolta in equipe, che non determini l'effettiva presa in carico del medesimo, non generando pertanto alcuna assistenza.
- d) Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere, pena inammissibilità, indirizzati esclusivamente agli utenti, essere direttamente riconducibili alle materie di cui alla legge regionale n.14/2015 ed effettivamente realizzati nel corso dell'anno 2022.
- e) Qualora i contributi richiesti e ritenuti ammissibili in prima valutazione fossero complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, sarà applicato quanto stabilito dall'art. 14 del presente Avviso.
- f) Ai fini della corretta applicazione di quanto prescritto nell'art. 14 comma 3, nella parte riferita alle spese sostenute a qualsiasi titolo e debitamente rendicontate in favore delle vittime di usura e/o estorsione, è richiesta tassativamente, pena decadenza dal beneficio per i soli Enti che ne abbiano diritto, la compilazione del **Modello 1.2.1** contenente l'estratto dell'elenco delle spese.

Art. 10

(Interventi di assistenza e tutela - art. 9 l.r. 14/2015)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n.14/2015 sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento complessivo previsto nell'articolo 5, pari ad euro 670.000,00, agli Enti di cui all'articolo 3, lettere a) e b) che svolgono attività di assistenza e tutela in favore di sovraindebitati e vittime di usura e/o di estorsione che versino in situazione di comprovata difficoltà economica e non riescano ad accedere al credito ordinario.
2. L'assistenza e la tutela di cui al comma 1 devono esplicitarsi attraverso l'erogazione di servizi gratuiti. Tali attività devono essere svolte da professionisti in possesso di titoli adeguati, quali avvocati, commercialisti etc. L'obiettivo principale è quello di accompagnare e sostenere i predetti soggetti nel percorso di riabilitazione socioeconomica passando, ove fosse necessario, per la denuncia e per tutto l'iter procedurale, dando agli utenti adeguato supporto per consentire la fruizione degli strumenti di prevenzione dell'usura o dell'estorsione previsti dalla normativa statale e regionale.
3. L'intervento rimborsabile deve prevedere l'erogazione di servizi realmente resi in favore di soggetti privati ed operatori economici, vittime o potenziali vittime dei reati di estorsione e di usura.

Il servizio deve consistere nella reale presa in carico del soggetto o comunque per le attività per esso espletate nel corso dell'annualità 2022. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 878/2023, i costi sostenuti per gli interventi di assistenza e tutela, relativi a una singola prestazione professionale in favore di un singolo assistito, dovranno essere supportati, se richiesto dalla struttura regionale competente, da idonea documentazione (atti/procedimenti etc.).

Per le Associazioni e Fondazioni di cui all'art. 3, lettere a) e b), l'assistenza e la consulenza devono essere sempre rivolte all'utenza ed esplicitarsi, secondo le peculiarità del caso trattato, attraverso:

- assistenza legale;
 - assistenza economico/commerciale etc.
4. Ai sensi della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 878/2023 le spese sostenute per "usura bancaria o perpetrata da intermediari finanziari" saranno a totale carico delle Associazioni/Fondazioni e potrà essere eventualmente richiesto il rimborso solo in presenza di attestazione di condanna di primo grado dell'istituto bancario, allegando la dovuta documentazione probatoria.
 5. I contributi riguardano spese sostenute nell'annualità 2022 per il pagamento di parcelle/fatture/ricevute per attività svolte da consulenti esterni, esperti in materia, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 12, comma 1, lettere a), b) e d).
 6. Per accedere ai contributi del presente articolo, all'istanza di finanziamento dovrà essere allegata una relazione complessiva sugli interventi di assistenza e tutela realizzati esclusivamente nell'anno 2022, redatta secondo il **Modello 2**, allegato al presente Avviso, con acclusa:
 - a) per ciascun consulente/professionista:
 - lettera di incarico/contratto sottoscritta dalle parti con l'indicazione, in particolare, dell'oggetto, del corrispettivo previsto e della durata della prestazione;
 - *curriculum vitae* debitamente compilato, datato e sottoscritto, dal quale si evinca, in particolare, l'esperienza in materia prevista dall'art. 9, comma 1, della l.r. 14/2015;
 - relazione dettagliata (compilata secondo il **Modello 2.1**), sottoscritta dal consulente/professionista, dell'attività svolta esclusivamente dal medesimo ai sensi del presente articolo, specificando per ciascun assistito le generalità, lo stato di sovraindebitato/vittima di usura/ vittima di estorsione (per i soli soggetti sovraindebitati precisare l'entità debitoria e le motivazioni che hanno determinato l'incapacità a fronteggiare i debiti), le problematiche affrontate, il numero e la tipologia degli interventi e i risultati raggiunti, in modo che risultino chiare le differenti prestazioni rese in favore di ogni singolo assistito, al fine di rendere comprensibile l'apporto di ogni professionista/consulente/tutor e l'ammissibilità della spesa richiesta;
 - fatture/parcelle/ricevute emesse, riferite nominalmente a ciascun assistito, con relative quietanze di pagamento ai sensi del successivo articolo 12, ovvero, parcelle/fatture/ricevute non ancora quietanzate nel caso previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
 - quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni risorsa coinvolta;
 - b) scheda riassuntiva contenente gli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il **Modello 2.2**).
 7. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 878/2023 non sarà riconosciuto alcun contributo per le spese relative alla fase preliminare della presa in carico (accoglienza e ascolto) dell'utente, anche se svolta in equipe, che non determini l'effettiva presa in carico del medesimo, non generando pertanto alcuna assistenza.
 8. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere, pena inammissibilità, indirizzati esclusivamente agli utenti, essere direttamente riconducibili alle materie di cui alla legge regionale n 14/2015 ed effettivamente realizzati nel corso dell'anno 2022.
 9. Qualora i contributi richiesti e ritenuti ammissibili in prima valutazione fossero complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, verrà applicato quanto stabilito dall'art. 14 comma 3 dell'Avviso.

10. Ai fini della corretta applicazione di quanto prescritto nell'art. 14, comma 3, nella parte riferita alle spese sostenute a qualsiasi titolo, debitamente rendicontate, in favore delle vittime di usura e/o estorsione, è richiesta tassativamente, pena decadenza dal beneficio per i soli Enti che ne abbiano diritto, la compilazione del **Modello 1.2.1** contenente l'estratto dell'elenco delle spese, debitamente rendicontate, sostenute in favore delle sole vittime di usura ed estorsione. Ai fini dell'estrapolazione delle spese legali si chiede di allegare il frontespizio delle procedure giudiziarie in corso.

Art. 11 (Contributi a favore degli Enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi – art. 10 l.r. 14/2015)

1. Sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento previsto nell'art. 5 pari a € 400.000,00, agli Enti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), a condizione che nell'anno 2022 abbiano attivato (conseguendo idonei risultati) gli interventi di cui al presente Avviso o, comunque, alle materie di cui alla legge regionale n.14/2015.
2. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.14/2015 i contributi possono riguardare spese sostenute nell'anno 2022 relativamente al sostegno e al potenziamento dell'organizzazione, alle attività svolte dai medesimi Enti, alla formazione di personale specializzato e all'attività di informazione. 3. Per i "contributi a favore degli Enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi", previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 14/2015, il contributo massimo erogabile ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 878/2023 è pari a:

- € 3.000,00 lordi, come contributo massimo per gli Enti che abbiano preso in carico da 2 fino a 20 utenti;
- € 6.500,00 lordi, come contributo massimo per gli Enti che abbiano preso in carico da 21 fino a 45 utenti;
- € 8.500,00 lordi, come contributo massimo per gli Enti che abbiano preso in carico da 46 a 99 utenti;
- € 13.000,00 lordi, come contributo massimo per gli Enti che abbiano preso in carico oltre 100 utenti.

L'importo fissato dal comma precedente potrà essere aumentato con aggiunta della voce di spesa spettante per il Coordinatore:

- fino a € 9.000,00, a condizione che l'Ente abbia preso in carico fino a 30 utenti e che non sia stato richiesto alcun contributo per interventi previsti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n.14/2015;
- fino a € 15.000,00, a condizione che l'Ente abbia preso in carico da 31 a 50 utenti e che non sia stato richiesto alcun contributo per interventi previsti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n.14/2015;
- fino a € 25.000,00, a condizione che l'Ente abbia preso in carico da 51 a 99 utenti e che non sia stato richiesto alcun contributo per interventi previsti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n.14/2015;
- fino a € 40.000,00, a condizione che l'Ente abbia preso in carico oltre 100 utenti e che non sia stato richiesto alcun contributo per interventi previsti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n.14/2015.

Saranno considerate ammissibili ai fini dell'assegnazione del ristoro nei limiti stabiliti dai commi precedenti le spese riferite a:

- copertura nella misura massima del 60% dei costi sostenuti per:
 - locazioni/comodato d'uso, solo se debitamente registrati (relative ad una sola sede, legale o operativa);
 - utenze (relative ad una sola sede, legale o operativa) corrispondenti all'indirizzo dichiarato intestate all'Ente richiedente;

- costi relativi all'informazione (volantini, gadget) sulle attività poste in essere dall'Ente, debitamente comunicate e autorizzate;
 - materiale di consumo per un massimo di € 300,00;
 - emolumenti corrisposti a collaboratori esterni per attività di carattere gestionale, svolta esclusivamente in favore dell'ente fin all'importo massimo complessivo, per tutti i collaboratori esterni, pari ad € 750,00;
 - personale dipendente; - formazione e informazione.
4. Sarà riconosciuta, altresì, a tutti gli Enti di cui al presente articolo punto 2) la spesa massima sostenuta per:
- un solo coordinatore per un importo massimo di € 6.000,00;
 - un solo esperto (solo in presenza di vittime di usura e/o estorsione così come meglio specificato dall'art. 7, lettera a), punto 8 del presente Avviso) per un importo massimo di €4.000,00;
5. Per accedere ai contributi di cui al presente articolo all'istanza dovrà essere allegata una relazione complessiva e dettagliata sulle attività svolte nell'anno 2022 dalla quale risultino chiari gli interventi attivati, previsti dal presente Avviso, e conseguiti idonei risultati nelle materie di cui alla legge regionale n.14/2015. La relazione dovrà essere redatta secondo il **Modello 3** e come previsto nei commi successivi.
6. Relativamente alle spese sostenute per la formazione del personale dipendente e volontario, effettuata da Enti accreditati, dovrà essere presentata una relazione dettagliata sui corsi con acclusa:
- la documentazione di iscrizione ai corsi;
 - numero dei partecipanti;
 - programmi, durata, costi;
 - copia delle fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell'articolo 12, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
7. Relativamente alle spese sostenute per l'organizzazione di eventi/convegni, campagne informative (non pubblicitarie), tutte obbligatoriamente riferite esclusivamente alle materie/interventi di cui alla legge regionale n.14/2015, all'istanza di contributo dovrà essere allegata una relazione dettagliata su ogni fase dell'attività informativa con relativa documentazione a supporto (brochure, copie manifesti, volantini etc.), nonché fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell'articolo 12, fatto salvo quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo.
8. Relativamente alle spese sostenute per affitti, utenze, personale dipendente dovranno essere allegate ricevute di pagamento, debitamente quietanzate ai sensi del richiamato articolo 12.
9. Relativamente alle spese personale dipendente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia dei cedolini stipendiali, debitamente quietanzati ai sensi dell'articolo 12; - copia del CU anno 2023 riferito a redditi 2022;
 - una relazione dettagliata, compilata secondo il **Modello 3.1**, sottoscritta dal dipendente e approvata dal legale rappresentante dell'Ente, sulle attività svolte ai sensi della l.r. 14/2015.
 -
10. Relativamente alle spese sostenute per i collaboratori esterni, quali coordinatore, etc. per ciascun collaboratore dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a. lettera di incarico/contratto, sottoscritto dalle parti, dal quale risulti in particolare l'oggetto, il corrispettivo previsto e la durata della prestazione;
 - b. relazione dell'attività svolta, compilata secondo il **Modello 3.2**, sottoscritta dal collaboratore e dal legale rappresentante dell'Ente;
 - c. fatture/parcelle/ricevute emesse, con relative quietanze di pagamento ai sensi dell'art. 12 ovvero, nel caso previsto dal comma 3 del medesimo articolo, parcelle/fatture/ricevute pro forma;
 - d. se dovuta, quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni singola

risorsa coinvolta.

11. Tutte le spese presentate ai sensi del presente articolo devono, essere prodotte nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 12, comma 1.

Dovrà, altresì, essere allegata una scheda riassuntiva degli estremi dei documenti di spesa, redatta secondo il **Modello 3.3**.

12. Tutti i contributi concessi ai sensi dell'art.10 della legge regionale n.14/2015 saranno assegnati tenendo conto del numero degli utenti presi in carico e ritenuti idonei dagli uffici così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 878/2023 e dal richiamato art 11, comma 3, del presente Avviso.
13. Qualora i contributi richiesti e ritenuti ammissibili in prima valutazione fossero complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, verrà applicato quanto stabilito dall'art. 14 comma 3.

Art. 12

(Spese ammissibili/non ammissibili e modalità di pagamento e rendicontazione)

1. Relativamente alle misure/interventi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, sono ritenute ammissibili a contributo:
 - a) spese sostenute nel periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre 2022 imputabili e riconducibili esclusivamente alle misure/interventi previste nei medesimi articoli;
 - b) spese relative alle attività svolte da ciascun professionista/consulente/tutor purché risultino chiare le differenti problematiche affrontate in favore di ogni singolo assistito, al fine di rendere comprensibile l'apporto di ogni professionista/consulente/tutor e l'ammissibilità della spesa richiesta;
 - c) spese per campagne informative;
 - d) fatture/pre-parcelle emesse, riferite nominalmente a ciascun assistito, con relative quietanze di pagamento, ovvero, nel caso previsto dal successivo comma 3, parcelle/fatture proforma.
 - e) IVA, purché si tratti di un costo non detraibile (in tal caso è necessaria specifica attestazione in tal senso). Qualora detta dichiarazione non venisse prodotta l'IVA non sarà rimborsata.
 - f) Per le spese del personale dipendente la voce di spesa ritenuta ammissibile sarà esclusivamente quella risultante dalla Certificazione Unica al netto di oneri e accessori non rientranti nella normale busta paga.
 - g) I costi riferiti agli "interventi di assistenza e tutela" (art 9 legge regionale n.14/2015) e/o a "interventi di sostegno psicologico" (art. 8 legge regionale n.14/2015), relativi a singola prestazione professionale in favore di un singolo utente/assistito, dovranno essere supportati, qualora richiesto dalla struttura regionale competente, da idonea documentazione (atti/procedimenti, etc.).
2. Non saranno ammesse a contributo voci di spese riferite alle seguenti attività/assistenza per:
 - a) usura bancaria (fatto salvo quanto previsto dall' art.10, comma 4);
 - b) qualsiasi tipologia di perizie: su mutui, finanziarie e c/c bancari;
 - c) tenuta di contabilità economica/finanziaria di impresa di qualsiasi genere;
 - d) consulenza/assistenza tecnica per la gestione di spese con l'erario (Equitalia, Agenzia Entrate, INPS, INAIL o altro Ente) quali rottamazioni e/o contestazioni cartelle esattoriali, ecc.;
 - e) qualsiasi tipo di attività non riconducibile alle materie di cui alla l.r. 14/2015, consulenze e/o assistenza per: separazioni legali e/o giudiziali, sfratti, contestazioni, reclami o altre attività peculiari delle associazioni di consumatori: class action, contestazioni utenze etc.;
 - f) le spese per il personale riferite a anticipazioni TFR, indennizzi per maternità, trasferte e rimborsi a vario titolo derivanti dalla busta paga;

- g) fatture/pre-parcelle/ricevute di pagamento/documenti equipollenti, redatte in forma cumulativa per più assistiti, se non debitamente dettagliate.

Non sarà riconosciuto alcun contributo per le spese relative alla fase preliminare della presa in carico (accoglienza e ascolto) dell'utente, anche se svolta in equipe, che non determini l'effettiva presa in carico del medesimo, non generando pertanto alcuna assistenza.

Potranno essere comunque effettuate, se necessarie, le attività di cui ai punti b, c, d, esclusivamente per gli utenti già vittime di usura e/o estorsione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, le fatture/parcelle/ricevute di pagamento/documenti equipollenti devono essere debitamente quietanzate attraverso modalità di pagamento tracciabili, quali:
 - a) bonifico bancario con identificativo TRN;
 - b) ricevuta bancaria (Ri.ba);
 - c) assegno non trasferibile (in tal caso occorre presentare copia dell'assegno e relativo estratto conto);
 - d) scontrino parlante.
4. Potranno essere ammesse a contributo le spese non ancora quietanzate dall'Ente purché suffragate dalla documentazione giustificativa prevista dagli articoli 8, 9, 10 e 11, nonché da parcelle/fatture proforma. In tal caso, a seguito dell'ammissione a contributo, l'effettiva erogazione dello stesso da parte della Regione è condizionata, pena decadenza, alla presentazione di apposita fideiussione bancaria/assicurativa a copertura del 100% dell'importo non quietanzato, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato C o a scelta del beneficiario su apposita richiesta scritta alla liquidazione in tre tranches (così come stabilito art. 15 commi 1 e 2).

Art. 13

(Cause di esclusione delle istanze)

1. Sono escluse le istanze:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3;
 - b) prive della indicazione degli interventi/misure per i quali viene richiesto il contributo regionale;
 - c) pervenute con modalità diverse e/o successivamente al termine temporale indicato negli articoli 6 e 7;
 - d) presentate in maniera difforme da quanto prescritto nell'art. 12;
 - e) i cui modelli richiesti (ivi compresa l'istanza stessa) non siano stati puntualmente compilati e sottoscritti e/o risultino **modificati**;
 - f) che alla data del provvedimento di assegnazione del contributo determinato dal presente Avviso non risultino **più iscritti o cancellati dall'elenco regionale di cui art. 13 della legge regionale n.14/2015 o non abbiano più i requisiti di legge**;
 - g) degli Enti che non producano atti e documenti così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n.878/2023 e dal presente Avviso, anche a seguito di espresse richieste in sede istruttoria.

Art. 14

(Istruttoria e valutazione delle istanze)

1. La valutazione delle istanze pervenute e la relativa rendicontazione, nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti, è effettuata dalla struttura regionale competente.

2. La struttura regionale provvede, in particolare:
 - a. alla verifica preliminare dell'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 13;
 - b. alla valutazione delle istanze di contributo e della relativa rendicontazione.
3. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.878/2023 i contributi saranno assegnati nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 8, 9, 10 e 11.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 della legge regionale n.14/2015 in prima valutazione i contributi saranno assegnati con il massimale fissato all' articolo 11 comma 3. Qualora in esito alla valutazione le risorse assegnate per ciascun intervento fossero superiori al fabbisogno derivante dalle domande pervenute a seguito dell'Avviso pubblico la struttura provvederà alla riassegnazione ai programmi d'intervento delle risorse in eccedenza secondo il seguente ordine di priorità:

1. interventi previsti dall'art. 9 L.R. 14/2015 "Interventi di assistenza e tutela";
2. interventi previsti dall'art. 8 L.R. 14/2015 "Interventi di sostegno psicologico";
3. interventi previsti dall'art. 10 L.R. 14/2015 "Contributi in favore degli enti impegnati nella lotta all'usura o a fenomeni estorsivi".
4. Contributi per la Costituzione di parte civile della vittime di usura o di estorsione (di cui all'art 4 LR 14/2015) .

Se dopo aver provveduto alla rimodulazione delle risorse disponibile i contributi ritenuti ammissibili risultassero complessivamente superiori all'importo rimodulato dovrà essere applicata una riduzione proporzionale sugli articoli 8 e 9 della L.R. 14/2015, al netto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo, debitamente rendicontate, in favore delle vittime di usura e/o estorsione.

4. La struttura regionale competente, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.878/2023 e qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate, può chiedere agli Enti eventuali chiarimenti/integrazioni/documentazione probatoria che dovranno essere forniti, pena l'esclusione, nel termine da essa stabilito.
5. Qualora se ne ravvisasse la necessità la Regione Lazio si riserva la possibilità di effettuare idonei controlli ispettivi di carattere amministrativo, anche a campione, presso le sedi legali degli Enti e richiedere copia conforme della documentazione ivi conservata.

Art. 15

(Modalità di erogazione del contributo)

I contributi valutati ammissibili saranno assegnati per gli interventi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 senza ulteriore formalità in presenza di rendicontazione analitica e giustificativi di spesa già quietanzati.

Il destinatario potrà optare, in caso di giustificativi di spesa non quietanzati, per l'erogazione dell'intero contributo a saldo:

- a) previa presentazione, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente, di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura del 100% dell'importo medesimo, redatta secondo lo schema tipo di cui all'**Allegato C**.

oppure

- b) attraverso liquidazione in tre tranches (previa richiesta scritta **trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata** al seguente indirizzo lottausura@pec.regione.lazio.it) con le seguenti modalità:

per il **pagamento del primo acconto, pari al 60%** dell'importo ammesso a contributo, il destinatario dovrà presentare la seguente documentazione:

- estremi del conto corrente dedicato sul quale accreditare il contributo accordato e dal quale effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute e ritenute ammissibili, indicando le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto; - il formale impegno:
- a) a effettuare i pagamenti dovuti entro e non oltre 10 giorni dall'accredito sul conto corrente;
- b) a trasmettere alla Regione Lazio a mezzo PEC lottausura@pec.regione.lazio.it , entro e non oltre il 10° giorno successivo all'avvenuto pagamento, pena decadenza dal saldo e revoca dell'intero contributo, la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per il controllo di secondo livello.

Per il **pagamento del secondo acconto, pari al 30%** dell'importo ammesso a contributo il destinatario dovrà:

- trasmettere nei tempi previsti dal comma precedente la ulteriore rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute e quietanzate eventualmente anche a saldo dell'intero contributo ricevuto;
- effettuare il saldo dei pagamenti dovuti entro e non oltre 10 giorni dall'accredito della seconda tranche;
- trasmettere alla Regione Lazio a mezzo PEC lottausura@pec.regione.lazio.it , entro e non oltre il 10° giorno successivo al pagamento del secondo acconto, la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per il controllo di secondo livello. Qualora detto termine non venisse rispettato si provvederà alla revoca e riaccertamento in entrata dell'intero contributo e alla cancellazione dall'Elenco regionale per due anni.

Per il **pagamento del saldo, pari al restante 10%** il destinatario dovrà:

- trasmettere nei tempi previsti dal comma precedente la ulteriore rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, eventualmente anche a saldo dell'intero contributo ricevuto;
- effettuare il saldo dei pagamenti dovuti entro e non oltre 10 giorni dall'accredito della seconda tranche;
- trasmettere alla Regione Lazio a mezzo PEC lottausura@pec.regione.lazio.it , entro e non oltre il 10° giorno successivo al pagamento del secondo acconto, la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per il controllo di secondo livello. Qualora detto termine non venisse rispettato si provvederà alla revoca e riaccertamento in entrata dell'intero contributo e alla cancellazione dall'Elenco regionale per due anni.

L'erogazione del contributo, in qualsiasi forma verrà eseguita, sarà effettuata, previa apposita richiesta della Direzione regionale competente, da Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.), quale soggetto erogatore dei finanziamenti concessi ai sensi del presente Avviso nell'ambito delle funzioni attribuite con la convenzione.

Art. 16

(Informazioni sull'Avviso pubblico e obbligo di pubblicità)

Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale istituzionale www.regione.lazio.it - sottomenù: "Avvisi e Bandi – Legalità e Sicurezza - Documenti".

1. Sul medesimo portale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.

2. Gli Enti partecipanti al presente Avviso sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20. della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 ai sensi del quale: “tutti i soggetti beneficiari dei contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi omissis”. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del logo vettoriale (per un più facile utilizzo visitare il sito: <https://www.regione.lazio.it/la-regione/identita-visiva>) dovrà essere trasmessa obbligatoriamente, in via preventiva, tramite mail ai seguenti indirizzi: ascala@regione.lazio.it e a comunicazione@regione.lazio.it responsabile del procedimento è la Dr.ssa Anna Scala - Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza - Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all'Usura - via Francesco Veccia, 23 – 01300 Frosinone – ascala@regione.lazio.it

Art.17

(Informativa per il trattamento dei dati personali)

In relazione al trattamento dei dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura si rinvia all'Informativa Privacy resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Allegato B).